PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CAME

1. Scopo e campo di applicazione

La presente Procedura per la gestione delle segnalazioni (di seguito anche solo "Procedura") ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, valutazione e gestione delle segnalazioni relative a comportamenti illeciti o irregolari, riferibili a soggetti legati a vario titolo a CAME S.p.A. (di seguito "CAME") o altra società controllata, collegata o facente parte del medesimo gruppo di imprese ad essa riconducibili (di seguito la o le "Società"), al fine di garantire la corretta applicazione della normativa vigente.

In particolare, la Procedura descrive le modalità attraverso cui i soggetti interni a CAME e alle Società (soci, amministratori, dipendenti, ecc.), come pure i soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, ecc.), possono effettuare segnalazioni in merito a comportamenti irregolari o illeciti riferibili a soggetti legati a vario titolo a CAME o alle Società (di seguito "Segnalazione/i"), nonché le modalità attraverso cui CAME e le Società dovranno gestire dette Segnalazioni.

La Procedura si applica alle Segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, a CAME e/o alle Società che abbiano provveduto ad adottarla.

Le Società dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione di CAME la data di adozione della presente Procedura.

2. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), con particolare riferimento all'art. 6, così come modificato dalla L. n. 179/2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblower o whistleblowing)"), che dispone che i modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dagli Enti sulla base della stessa normativa, prevedano:

a. uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite basate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui sono venuti a conoscenza in ragione del ruolo e delle funzioni svolte, garantendo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante;

b. almeno un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche, tale da garantire il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante;

c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione effettuata;

d. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano non fondate.

La disposizione prevede, inoltre, la nullità di licenziamenti ritorsivi o discriminatori nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., del soggetto segnalante, e di ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di quest'ultimo;

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

- D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Quanto previsto dalla Procedura non può, in ogni caso, derogare alla legge, alla normativa comunitaria direttamente applicabile nello Stato italiano, al Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231").

3. Termini e definizioni

Ai fini della presente Procedura si intendono:

Canali di Segnalazione: strumenti predisposti da CAME per mezzo dei quali è possibile effettuare una Segnalazione:

- portale Whistleblowing: da considerarsi il canale preferenziale in quanto è il più idoneo a garantire la tutela della riservatezza sull'identità del Segnalante. È possibile accedervi direttamente dal sito internet aziendale al link: https://came.integrityline.com/

- posta elettronica all'indirizzo: whistleblowing@came.com;

- posta all'indirizzo del Comitato per le Segnalazioni: via Martiri della Libertà, 15, 31030, Dosson di Casier (TV), Italy.

È ferma comunque la possibilità di trasmettere le Segnalazioni con qualsiasi mezzo utile a far pervenire le stesse al Comitato per le Segnalazioni.

Codice Etico: Codice Etico adottato da CAME e dalle Società.

Comitato per le Segnalazioni: organismo collegiale composto dai Direttori delle funzioni HR e IT di CAME oltre che dai componenti dell'Organismo di Vigilanza di CAME, avente la funzione di gestire le Segnalazioni e disciplinato dal Regolamento Interno del Comitato per le Segnalazioni allegato alla Procedura e da considerarsi parte sostanziale ed integrante della stessa. Ai fini della presente Procedura, il Comitato per le Segnalazioni è deputato allo svolgimento e alla gestione delle attività di ricezione, registrazione, verifica preliminare ed istruttoria, finalizzate alla valutazione delle Segnalazioni trasmesse, come precisato al successivo paragrafo 5. È inoltre responsabile della redazione della reportistica prevista nell'ambito della valutazione delle Segnalazioni oltre che della conservazione e dell'archiviazione, digitale e/o cartacea, dei documenti relativi alla propria attività oltre che di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.

Fascicolo di Segnalazione: raccolta, in formato digitale e/o cartaceo, della documentazione che contiene le evidenze relative alle operazioni e attività che sono state compiute durante il processo di gestione della Segnalazione. Il Fascicolo di Segnalazione è accessibile solo ai Soggetti Autorizzati.

Funzioni Interessate: funzioni di CAME e delle Società interessate dalla Segnalazione, che ricevono dal Comitato per le Segnalazioni proposte in merito ad azioni di monitoraggio al fine di evitare il verificarsi di potenziali illeciti e/o irregolarità. Solo ove strettamente necessario ai fini della gestione della Segnalazione, le Funzioni Interessate collaborano con il Comitato per le Segnalazioni nello svolgimento delle attività di accertamento circa la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela del Segnalato e del Segnalante.

CAME: ai fini della presente Procedura si intende CAME S.p.A.

Informativa Urgente: informativa trasmessa in fase di Verifica Preliminare a cura del Comitato per le Segnalazioni al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV di CAME (o della Società coinvolta) qualora l'oggetto della Segnalazione riguardi fatti di gravità e rilevanza tali che possa produrre un danno patrimoniale e/o non patrimoniale alla Società coinvolta o a CAME ovvero che rendano necessaria la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Modello 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da CAME e dalle Società.

Organismo di Vigilanza (o OdV): organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione in adempimento al D.Lgs. 231/2001 e deputato a vigilare sull'osservanza del Modello 231.

Personale: qualsiasi amministratore, direttore, dirigente, dipendente, collaboratore, stagista o similare di CAME o di una delle Società.

Nell'ambito della presente Procedura, il Personale trasmette le Segnalazioni di Potenziali Illeciti Rilevanti al Comitato per le Segnalazioni tramite i canali predisposti, garantendo il

massimo rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, avendo il divieto di comunicare a terzi i dati relativi alla Segnalazione ricevuta, con particolare riferimento all'identità del Segnalante e del Segnalato, salvo diverso obbligo normativo.

Portale Whistleblowing: canale preferenziale per trasmettere le Segnalazioni, in quanto, con modalità informatiche, garantisce la riservatezza sull'identità del Segnalante e del Segnalato e consente la gestione dei dati relativi alla Segnalazione in conformità della normativa vigente.Tramite il portale il Segnalante può effettuare la Segnalazione, anche in forma anonima, e conoscerne l'esito a conclusione della fase di accertamento.

Potenziale Illecito Rilevante: oggetto della Segnalazione attribuito dal Segnalante al Segnalato e che riguarda le presunte violazioni o irregolarità poste in essere dal Segnalato.

Relazione Finale: documento redatto dal Comitato per le Segnalazioni che contiene gli esiti della fase di Verifica Preliminare e dell'Istruttoria qualora la Segnalazione dovesse risultare fondata.

Segnalante: dipendenti, soci, amministratori, fornitori, clienti e qualsiasi terzo che effettuano una Segnalazione in merito ad un comportamento irregolare o illecito commesso da un soggetto che opera per conto di CAME o di una delle Società (non solo dipendenti e amministratori, ma anche collaboratori, partner commerciali, collaboratori esterni, stagisti etc.).

Segnalato: colui che è stato indicato nella segnalazione come autore della condotta irregolare o illecita. Può essere un soggetto od una struttura, individuato o individuabile, appartenente a CAME o ad una delle Società. Lo status di "Segnalato" può quindi essere assunto da soggetti facenti parte del Personale, membri degli organi sociali e di controllo di CAME o delle Società, degli incaricati della società di revisione e di terzi.

Segnalazione: comunicazione trasmessa a CAME o alle Società, anche in forma anonima, tramite i canali di cui alla presente Procedura, che ha come oggetto un comportamento riferibile a dipendenti o altri soggetti a diverso titolo legati a CAME o ad una delle Società e posto in essere in violazione di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, policy e procedure aziendali interne, Modello 231 e Codice Etico.

Segnalazione Anonima: Segnalazione priva delle generalità del Segnalante, che risulta dunque non identificabile.

Segnalazione Circostanziata Verificabile: Segnalazione che risulta essere sufficientemente dettagliata (in relazione alla descrizione di fatti circostanziati, all'indicazione delle tempistiche, del luogo e del tipo di violazione e all'identificazione dei soggetti coinvolti) e che permette ai Soggetti Autorizzati di compiere le attività valutative ed istruttorie, finalizzate a verificarne la fondatezza.

Segnalazione In Buona Fede: Segnalazione effettuata da chi, sulla base di elementi di fatto di sua conoscenza, ritiene con ragionevole convinzione che una condotta irregolare o

illecita sia stata commessa nei modi, nei tempi e secondo le circostanze indicate. Tale Segnalazione si ritiene effettuata in buona fede, anche qualora si accerti che la condotta irregolare o illecita non sia avvenuta.

Segnalazione Infondata Per Mala Fede: Segnalazione effettuata da chi, con la consapevolezza che i fatti oggetto della Segnalazione non corrispondano a verità (mai avvenuti/commessi da persona diversa/con modalità completamente difformi), ha come scopo quello di recare un danno ingiusto al Segnalato. Tale Segnalazione comporta la violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché del Codice Etico e rimane tale anche qualora si accerti che un illecito si sia effettivamente verificato (ad esempio se commesso da persona diversa).

Segnalazione Infondata Per Colpa Grave: Segnalazione di chi, pur non sussistendo un caso di Segnalazione Infondata Per Mala Fede, in modo gravemente colposo e, quindi, con grave negligenza, imprudenza o imperizia, presenti una Segnalazione non avendo sufficienti elementi di fatto per ritenere, con ragionevole convinzione, che una condotta irregolare o illecita si sia verificata.

Segnalazione 231: Segnalazione relativa a Potenziali Illeciti Rilevanti posti in specifica violazione del Modello 231 e del Codice Etico o che riguardano, comunque, la commissione o il tentativo di commettere uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Società: la o le società controllata/e, collegata/e o facente parte del medesimo gruppo di imprese riconducibili a vario tiolo a CAME.

Soggetti Autorizzati: a seconda delle circostanze e delle necessità derivanti dal caso specifico i soggetti autorizzati possono essere: il Comitato per le Segnalazioni, gli OdV, gli organi di amministrazione e controllo, l'Autorità Giudiziaria e le Funzioni Interessate.

Whistleblowing: procedimento attraverso il quale il Segnalante provvede ad effettuare la Segnalazione di Potenziali Illeciti Rilevanti.

4. Principi generali

4.1 Tutela del diritto alla riservatezza

Nella gestione della Segnalazione i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), nonché della legislazione italiana di recepimento e della eventuale regolamentazione secondaria emanata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le attività inerenti la gestione delle Segnalazioni vengono poste in essere garantendo il massimo grado di tutela della riservatezza in relazione all'identità del Segnalante e del

Segnalato e dando attuazione ai principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento previsti dalla normativa vigente. A tale scopo il sistema di gestione delle Segnalazioni disciplinato dalla presente Procedura prevede modalità e limiti nella comunicazione e nel trattamento dei dati, al fine di tutelare l'onore e la reputazione dei Segnalati oltre che un'adeguata protezione per i Segnalanti.

CAME e le Società, nei limiti di cui alla presente Procedura e salvo il rispetto degli obblighi di legge, garantiscono la riservatezza e l'anonimato circa l'identità dei Segnalanti e dei Segnalati. Le informazioni e i dati potranno essere trattati dai soli Soggetti Autorizzati.

Pertanto chiunque riceva - anche in modo accidentale - o sia deputato alla gestione delle Segnalazioni, e quindi entri in possesso di informazioni relative ad esse, salvi i doveri di informativa della presente Procedura e nei limiti degli obblighi di legge previsti, ha il divieto di rivelare tali informazioni, allo scopo di garantire la massima riservatezza su:

- identità dei soggetti coinvolti (Segnalanti e Segnalati);
- fatti oggetto della Segnalazione;
- comunque, tutte le informazioni presenti nella Segnalazione,

attenendosi quindi alle regole previste dalla presente Procedura nella gestione delle suddette Segnalazioni.

I dati acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni mediante supporti digitali e/o cartacei idonei a garantirne la tracciabilità e l'accessibilità ai soli Soggetti Autorizzati.

Sul sito internet aziendale nella sezione dedicata alle segnalazioni è resa disponibile l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

4.2 Tutela del Segnalante

Ai Segnalanti che abbiano effettuato una Segnalazione In Buona Fede è garantita una tutela contro qualsiasi azione o comportamento a carattere ritorsivo e/o discriminatorio, che sia in modo diretto o indiretto finalizzato ad arrecare loro un ingiusto danno in conseguenza della Segnalazione effettuata (ad esempio molestie sul luogo di lavoro, mobbing). Pertanto qualsiasi provvedimento preso nei confronti del Segnalante, che possa considerarsi illegittimo in quanto a carattere ritorsivo e/o discriminatorio in conseguenza della Segnalazione (ad esempio licenziamento, demansionamento), deve considerarsi nullo e fonte di responsabilità disciplinare in capo al soggetto che lo abbia consapevolmente emesso per tali ragioni, fatta comunque salva ogni tipologia di responsabilità prevista dalla legislazione vigente che possa derivare da tale comportamento.

4.3 Limiti alla tutela del Segnalante

Con riferimento alle Segnalazioni In Buona Fede, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata solo qualora tale esigenza sorga in conseguenza di un obbligo di legge come, ad esempio, in caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria. In queste situazioni, la rivelazione dell'identità del Segnalante e/o di altre informazioni inerenti la Segnalazione, dovrà essere contenuta nei limiti di quanto dovuto in adempimento degli obblighi normativi vigenti e rivolta ai soli soggetti cui l'informazione è dovuta (ad esempio organi giudiziari, P.M., difensori ecc.).

La tutela del Segnalante può venir meno nel caso di Segnalazioni Infondate Per Mala Fede ed affievolirsi in caso di Segnalazioni Infondate Per Colpa Grave. CAME e le Società, infatti, con l'obiettivo di tutelare il rispetto della dignità, della reputazione e dell'onore di ciascuno e prevenire condotte diffamatorie e calunniose, hanno definito meccanismi di protezione dalle suddette Segnalazioni, prevedendo l'applicazione del sistema disciplinare richiamato dal Modello 231 e informando, nei casi previsti, il Segnalato affinché possa agire nelle opportune sedi a difesa dei propri diritti. In ogni caso, in capo al Segnalante potrà configurarsi una responsabilità penale nel caso di Segnalazione Infondata In Mala Fede nonché una responsabilità civile, oltre che nel caso di Segnalazione Infondata In Mala Fede, anche nel caso di Segnalazione Infondata Per Colpa Grave.

4.4 Tutela del Segnalato

CAME e le Società, allo scopo di tutelare il rispetto della dignità, della reputazione e dell'onore dei Segnalati, nonché di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione Infondata Per Mala Fede o Infondata Per Colpa Grave, che a seguito di questa possono subire una violazione di tali diritti, garantiscono:

- la revoca dei provvedimenti eventualmente presi nei loro confronti, qualora questi fossero stati adottati in ragione della Segnalazione che poi si è rivelata infondata e l'adozione di tutte le misure volte ad ottenere il ripristino della situazione ex ante rispetto alla Segnalazione;

- l'applicazione nei confronti del Segnalante di sanzioni disciplinari.

Il Comitato per le Segnalazioni potrà rendere nota al Segnalato l'identità del Segnalante qualora:

- in caso di Segnalazione Infondata Per Mala Fede, il Segnalato manifesti l'esigenza di tutelare i propri diritti e quindi di agire nelle sedi opportune nei riguardi del Segnalante (ad es. mediante querela e/o azione risarcitoria civile);

- in caso di Segnalazione Infondata Per Colpa Grave, previa esplicita e motivata richiesta del Segnalato che dia prova di aver patito, nonostante l'adozione delle misure sopra delineate, danni ulteriori rispetto ai quali intenda ottenere ristoro in sede giudiziaria, e sempre che l'indicazione del Segnalante risulti condizione indispensabile alla tutela del Segnalato.

4.5 Autonomia e terzietà del Comitato per le Segnalazioni

Il Comitato per le Segnalazioni deve svolgere la propria attività con autonomia e terzietà rispetto ai soggetti coinvolti dalla Segnalazione. Il Comitato per le Segnalazioni è tenuto ad informare, in relazione alla propria attività, esclusivamente il Consiglio di Amministrazione di CAME, nei casi previsti e salve diverse previsioni di legge, gli organi ed organismi di controllo di CAME, nonché delle Società (Collegio Sindacale e OdV).

4.6 Regole di coordinamento tra Comitato per le Segnalazioni e OdV

In merito alle Segnalazioni 231, il Comitato per le Segnalazioni assicura un tempestivo scambio di informazioni con l'OdV di CAME o della Società interessata dalla Segnalazione.

Parimenti, ciascun OdV che abbia ricevuto una Segnalazione di un Potenziale Illecito Rilevante ai fini della presente Procedura, provvede a informare tempestivamente il Comitato per le Segnalazioni, fatti salvi gli obblighi ed i compiti posti in capo all'OdV stesso.

5. Procedura di gestione della Segnalazione

5.1 Ricezione della Segnalazione

Il Segnalante, anche in forma anonima, trasmette la Segnalazione tramite uno dei canali previsti dalla presente Procedura.

Ove possibile, essendo il Segnalante identificato o identificabile, viene inviato al Segnalante un avviso di avvenuta presa in carico della Segnalazione.

I canali di trasmissione delle informazioni elencati saranno accessibili solo ai componenti del Comitato per le Segnalazioni. Nel caso in cui, anche in modo accidentale, il Personale riceva delle Segnalazioni, le trasmette al Comitato per le Segnalazioni con il divieto di comunicare a terzi qualsiasi dato relativo alla Segnalazione di cui è venuto a conoscenza, anche con particolare riferimento all'identità del Segnalante e del Segnalato, salvi diversi obblighi previsti dall'ordinamento.

5.2 Contenuto della Segnalazione

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a sua conoscenza volti a ricostruire e circostanziare nel luogo e nel tempo i fatti oggetto della Segnalazione ed individuare il/i soggetto/i responsabile/i.

È opportuno che le Segnalazioni contengano una serie di elementi essenziali, tra cui:

- le generalità del Segnalante, in assenza delle quali verrebbe trasmessa una Segnalazione Anonima, e quelle del Segnalato o elementi che ne consentano l'identificazione;

- una chiara, precisa e veritiera descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione e, se conosciute, le circostanze relative al momento e al luogo in cui si sono verificati;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti o, comunque, informati sui fatti e che potrebbero riferire circostanze utili in merito ai fatti oggetto della Segnalazione;

- eventuali documenti o, comunque, qualsiasi altra informazione utile alla verifica della fondatezza dei fatti riportati.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, anche non rispondenti ai requisiti elencati, saranno oggetto di Registrazione e Verifica Preliminare da parte del Comitato per le Segnalazioni ai sensi dei successivi paragrafi della presente Procedura.

5.3 Registrazione e presa in carico della Segnalazione

Il Comitato per le Segnalazioni, ricevuta la Segnalazione, provvede tempestivamente a registrarla all'interno dell'apposito Fascicolo di Segnalazione, in modalità digitale e/o cartacea, e a separare i dati identificativi del Segnalante e del Segnalato dal contenuto della Segnalazione, con lo scopo di gestire la stessa in modalità anonima, potendo comunque in una fase successiva, e solo se si renda necessario, ricollegare le identità al contenuto della medesima.

5.4 Verifica preliminare

Il Comitato per le Segnalazioni effettua, di norma entro 30 giorni dalla Ricezione, una prima verifica preliminare della Segnalazione sulla base delle informazioni in essa contenute, all'esito della quale:

a. qualora la Segnalazione non sia manifestatamente infondata e corrisponda ad una Segnalazione Circostanziata Verificabile:

- dà avvio all'istruttoria;
- nel caso di Segnalazione 231 informa immediatamente l'OdV;
- qualora i fatti oggetto della Segnalazione siano di particolare gravità e rilevanza, tali da poter arrecare un danno patrimoniale e/o non patrimoniale alla Società coinvolta o a CAME o da rendere necessaria la comunicazione all'Autorità Giudiziaria, il Comitato per le Segnalazioni redige un'Informativa Urgente da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV, che a loro discrezione potranno dare al Comitato per le Segnalazioni delle indicazioni non vincolanti in merito alla gestione della Segnalazione;

b. qualora la Segnalazione sia manifestamente infondata, non sufficientemente circostanziata e dettagliata e tale quindi da rendere impossibile lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ovvero sia già stata oggetto di precedente attività istruttoria e conseguente archiviazione, e non emerga la necessità di nuove verifiche, il Comitato per le Segnalazioni dispone l'archiviazione;

c. qualora vi sia il sospetto di Segnalazioni Infondate Per Mala Fede o Per Colpa Grave, il Comitato per le Segnalazioni dà avvio all'attività istruttoria per accertare la sussistenza della mala fede o della colpa grave in capo al Segnalante.

5.5 Istruttoria

Il Comitato per le Segnalazioni svolge tutte le attività di verifica, analisi e valutazione necessarie a determinare:

- con riferimento alle Segnalazioni Circostanziate Verificabili, la fondatezza dei fatti oggetto delle Segnalazioni;
- con riferimento alle presunte Segnalazioni Infondate trasmesse In Mala Fede o Per Colpa Grave, la sussistenza della mala fede o della colpa grave in capo al Segnalante.

Ove necessario, provvede inoltre a:

- svolgere approfondimenti e verifiche presso le Funzioni Interessate, anche avvalendosi di esperti e periti esterni;
- sentire i soggetti coinvolti nei fatti oggetto della Segnalazione tramite audizione riservata nel rispetto del vincolo di riservatezza in ordine all'identità del Segnalante e del Segnalato;
- archiviare tutta la documentazione comprovante l'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione.

Il Personale collabora su richiesta del Comitato per le Segnalazioni senza il bisogno di richiedere autorizzazione al proprio responsabile o superiore gerarchico. Al di fuori dei casi di Segnalazione In Male Fede o Per Colpa Grave, è inoltre assicurata al Personale la

medesima tutela prevista per il Segnalante contro eventuali atti o comportamenti ritorsivi e/o discriminatori, posti in essere in ragione della collaborazione prestata.

Tutti i soggetti comunque interessati dall'Istruttoria sono tenuti a mantenere il massimo grado di riservatezza su dati e informazioni relative alla Segnalazione e sono sottoposti all'assoluto divieto di divulgare l'identità del Segnalante e del Segnalato, salvi specifici obblighi previsti dall'ordinamento.

5.6 Valutazione conclusiva

Al termine dell'Istruttoria il Comitato per le Segnalazioni:

a. qualora la Segnalazione risulti fondata:

- trasmette al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente all'OdV di CAME o della Società interessata la Relazione Finale contenente le risultanze delle attività svolte durante la fase di Verifica Preliminare e l'Istruttoria, dando evidenza dei motivi a sostegno della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione e delle responsabilità individuate, nonché dell'eventuale esigenza di dare seguito alle opportune azioni di denuncia all'Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui il Segnalato fosse un componente del Consiglio di Amministrazione, la Relazione Finale verrà trasmessa al Collegio Sindacale e ai soli membri del Consiglio di Amministrazione non coinvolti;

- propone al Consiglio di Amministrazione di CAME o della Società interessata i provvedimenti disciplinari e/o le azioni correttive da intraprendere per rimuovere gli effetti dannosi derivanti dall'illecito ed evitare che tali comportamenti possano ripetersi;

- archivia nel Fascicolo di Segnalazione tutta la documentazione relativa all'attività svolta;

- comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.

b. qualora la Segnalazione risulti infondata:

- archivia la Segnalazione e provvede all'inserimento della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;

- comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.

c. qualora la Segnalazione risulti non sufficientemente dettagliata o circostanziata ma comunque tale da non poter escludere la sua fondatezza:

- propone alle direzioni delle Funzioni Interessate lo svolgimento di attività di monitoraggio al fine di evitare il verificarsi dei fatti oggetto della Segnalazione, fermo restando il divieto di divulgare l'identità del Segnalante e del Segnalato, salvo diversi obblighi previsti dall'ordinamento;

- archivia la Segnalazione provvedendo all'inserimento della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;

- comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.

d. qualora la Segnalazione risulti Infondata Per Mala Fede:

- trasmette al Consiglio di Amministrazione e all'OdV di CAME o della Società interessata la documentazione comprovante la responsabilità in capo al Segnalante con la relativa proposta di provvedimento disciplinare da applicarsi;

- ove necessario, propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure a tutela del Segnalato;

- provvede all'archiviazione della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;

- comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.

e. qualora la Segnalazione risulti Infondata Per Colpa Grave:

- ove la Segnalazione abbia arrecato significativi danni al Segnalato e/o a CAME o alla Società interessata, trasmette al Consiglio di Amministrazione di CAME o della Società interessata la documentazione e la relativa proposta di provvedimento disciplinare;

- archivia la documentazione dell'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;

- comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.

5.7 Gestione della Segnalazione di membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato per le Segnalazioni

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto un Potenziale Illecito Rilevante posto in essere da parte di un membro del:

- Comitato per le Segnalazioni: la Segnalazione verrà trasmessa tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di CAME o della Società interessata dalla Segnalazione, il quale, con il supporto dei membri del Comitato per le Segnalazioni non coinvolti nella suddetta Segnalazione, provvederà alla sua gestione secondo l'iter previsto dalla presente Procedura. La mancata trasmissione della Segnalazione al Consiglio di Amministrazione è fonte di grave responsabilità da inadempimento dell'incarico in capo ai membri del Comitato e pertanto possibile motivo di revoca dell'incarico;

- Consiglio di Amministrazione: la Segnalazione verrà trasmessa tempestivamente al Collegio Sindacale di CAME o della Società interessata e ai consiglieri del Consiglio di

Amministrazione non coinvolti. Solo qualora la Segnalazione dovesse rivelarsi infondata a seguito dell'attività di verifica, il consigliere segnalato potrà esserne informato. La mancata trasmissione della Segnalazione è fonte di grave responsabilità in capo ai membri del Comitato e pertanto possibile motivo di revoca dell'incarico.

6. Sistema disciplinare

L'avvio del procedimento disciplinare prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o, comunque, dalla commissione di un reato, in quanto, ai fini della presente Procedura, rileva anche il comportamento che, pur non costituendo un illecito penale o civile, costituisca una violazione di procedure e policy interne aziendali.

Il sistema sanzionatorio verrà applicato ai soggetti risultati, a seguito dell'attività di verifica, responsabili di un comportamento irregolare o illecito e anche nei confronti di chi:

- violando le misure a tutela del Segnalante, pone in essere azioni ritorsive e/o discriminatorie in conseguenza della Segnalazione trasmessa;

- trasmette Segnalazioni Infondate Per Mala Fede o Segnalazioni Infondate Per Colpa Grave, qualora abbiano arrecato un danno ingiusto al Segnalato e/o a CAME o alle Società.

La definizione e l'applicazione della sanzione avvengono nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente nonché del principio di proporzionalità della sanzione.

7. Reporting

Il Comitato per le Segnalazioni predispone e trasmette con cadenza semestrale:

- al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV di CAME, un report sintetico delle Segnalazioni ricevute nel semestre di riferimento, contenente solo un resoconto generico e anonimo, nel rispetto del principio di riservatezza e garantendo l'anonimato del Segnalante e del Segnalato;

- a ciascuna Società, un report completo delle Segnalazioni ricevute contenente il resoconto dell'attività di gestione delle stesse. Alle Società saranno comunicate solo le Segnalazioni relative alle singole Società cui il report è rivolto.

8. Archiviazione della documentazione e tracciabilità

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nel corso del processo di gestione della Segnalazione viene archiviata all'interno del Fascicolo di Segnalazione in modalità digitale

e/o cartacea in modo tale da poter ricostruire le fasi dell'iter di gestione della Segnalazione e garantire la tracciabilità, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati del Segnalante e del Segnalato. L'accesso al Fascicolo di Segnalazione è limitato ai solo Soggetti Autorizzati.

9. Diffusione e formazione

Allo scopo di informare tutti i potenziali segnalanti sulle modalità di gestione delle Segnalazioni trasmesse, la presente Procedura è oggetto di un'ampia diffusione tramite l'utilizzo di diversi canali di comunicazione.

La presente Procedura è quindi:

- approvata dal Consiglio di Amministrazione di CAME e delle Società che decidano di adottarla;

- trasmessa al Collegio Sindacale e all'OdV di CAME e delle Società che decidano di adottarla;

- consegnata ad ogni neoassunto al momento dell'atto di assunzione con la relativa presa visione del documento;

- pubblicata nella rete intranet e nel sito internet aziendale accessibile al seguente link https://www.came.com/it/responsabilita-sociale;

- affissa negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali.

Eventuali futuri aggiornamenti della Procedura dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione di CAME ed il documento aggiornato dovrà successivamente essere nuovamente pubblicato.

La Procedura sarà inoltre oggetto di specifica formazione a favore dei dipendenti di CAME e delle Società che decidano di adottarla.